

## TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA

Composto dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. DAVIDE ATZENI - Presidente Rel.

Dott. ERICA PASSALALPI - Giudice

Dott. DANIELA MELE - Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 966 del Ruolo Generale dell'anno 2020 vertente

TRA

T.R., rappresentato e difeso dall'Avvocato ...del Foro di Napoli

RICORRENTE

E

B.G., rappresentata e difesa dall'Avvocato ...ed elettivamente domiciliata in..., via ...RESISTENTE

E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede

INTERVENUTO

**OGGETTO:** divorzio contenzioso

#### **Svolgimento del processo - Motivi della decisione**

Il ricorso merita accoglimento poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. f) della L. 1 dicembre 1970, n. 898, modificata dalla L. 6 marzo 1987, n. 74.

Al riguardo ritiene il Tribunale che all'esito dell'istruttoria espletata nel corso del giudizio sia stata raggiunta la prova in ordine al fatto che il matrimonio de quo, contratto dalle parti in Savona in data 3.10.2019, non sia stato da esse consumato.

Tale prova può essere tratta dal contenuto dei messaggi che le parti si sono scambiate attraverso i servizi di messaggistica WhatsApp e Facebook (prodotti dal ricorrente in allegato alla propria memoria istruttoria ex art. 183 n.2 c.p.c.), contenuto le cui risultanze hanno anche trovato elementi di riscontro nella prova testimoniale.

Per quanto in particolare riguarda la questione dell'utilizzabilità ai fini del decidere del contenuto dei messaggi testè menzionati va in particolare sottolineato: 1) che secondo il disposto dell'art. 2712 c.c., "le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime"; 2) che secondo l'insegnamento della Suprema Corte e della migliore giurisprudenza di merito, "per far perdere in un processo la qualità di prova alle riproduzioni informatiche di una chat occorre un disconoscimento "chiaro, circostanziato ed esplicito", che si deve concretizzare "nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta". Sono perciò inefficaci i semplici richiami, fatti dal ricorrente, ai propri scritti difensivi nei quali dichiarava che quanto rappresentato dalle riproduzioni informatiche non corrispondeva alla realtà dei fatti in essa descritta. A precisarlo è la Cassazione confermando in tal modo l'importanza delle riproduzioni informatiche di conversazioni via sms, messaggi mail o whatsapp. Nel caso di specie, si trattava di una relazione extraconiugale intrattenuta dal ricorrente a cui i giudici di merito avevano addebitato la separazione" (Cassazione civile sez. VI 13 maggio 2021 n. 12794); "in tema di efficacia probatoria delle riproduzioni informatiche di cui all' art. 2712 c.c., il disconoscimento idoneo a farne perdere la qualità di prova, degradandole a presunzioni semplici, deve essere non solo tempestivo, soggiacendo a precise preclusioni processuali, ma anche chiaro, circostanziato ed esplicito, dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta" (Cassazione civile sez. VI 13 maggio 2021 n. 12794); "i messaggi di posta elettronica (cd. e-mail) o lo "short message service" ("SMS") costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all' art. 2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime" (Tribunale Firenze sez. III 07 febbraio 2020 n. 370); "lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell' articolo 2712 c.c. , con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall' articolo 215 c.p.c., comma 2 , poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni" (Cassazione civile sez. I 17 luglio 2019 n. 19155); "nel processo civile gli sms e le mail hanno piena efficacia di prova. Per il disconoscimento di queste comunicazioni colui contro il quale esse sono prodotte deve dimostrare,

con elementi concreti e in maniera circostanziata ed esplicita, la non rispondenza con la realtà. A ribadire tale regola è la Cassazione respinge il ricorso di un padre separato "condannato" a pagare la sua quota di retta dell'asilo nido del figlio, sulla base di un sms nel quale aderiva all'iniziativa dell'iscrizione presa dalla madre del bambino. Per la Corte sia gli sms che le mail hanno lo stesso valore di prova che l' articolo 2712 del codice civile attribuisce alle riproduzioni informatiche" (Cassazione civile sez. I 17 luglio 2019 n. 19155); "lo "short message service" ("SMS") contiene la rappresentazione di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti ed è riconducibile nell'ambito dell' art. 2712 c.c. , con la conseguenza che forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne contesti la conformità ai fatti o alle cose medesime. Tuttavia, l'eventuale disconoscimento di tale conformità non ha gli stessi effetti di quello della scrittura privata previsto dall' art. 215, comma 2, c.p.c. poiché, mentre, nel secondo caso, in mancanza di richiesta di verifica e di esito positivo della stessa, la scrittura non può essere utilizzata, nel primo non può escludersi che il giudice possa accertare la rispondenza all'originale anche attraverso altri mezzi di prova, comprese le presunzioni. (Nella specie, veniva in questione il disconoscimento della conformità ad alcuni "SMS" della trascrizione del loro contenuto)" (Cassazione civile sez. II 21 febbraio 2019 n. 5141; conforme: Cass. n.11606 del 2018); "in ordine all'assunta contestazione dei dati del sistema informatico, è da osservare preliminarmente che, per l'art. 2712 c.c., la contestazione esclude il pieno valore probatorio della riproduzione meccanica, ove abbia per oggetto il rapporto di corrispondenza fra la realtà storica e la riproduzione meccanica (la conformità dei dati ai fatti ed alle cose rappresentate). Ove la contestazione (con questo specifico contenuto) vi sia stata, la riproduzione, pur perdendo il suo pieno valore probatorio, conserva tuttavia il minor valore di un semplice elemento di prova, che può essere integrato da ulteriori elementi. L'accertamento della sussistenza e del contenuto della contestazione, avendo per oggetto fatti materiali, è funzione del giudice di merito; e, ove sia esente da vizi logici, in sede di legittimità è insindacabile" (Cassazione civile Sez. lav. 11 maggio 2005 n. 9884); "sono da ritenere prive di qualsiasi valore probatorio le conversazioni WhatsApp e Sms estratte dall'utenza telefonica e prodotte con trascrizioni su fogli Word" (Tribunale di Milano, Sez. lavoro, 06/06/2017; cfr sul punto anche Cassazione penale sez. V 19 giugno 2017 n. 49016); 3) che non possono essere condivise le deduzioni difensive svolte dalla resistente laddove essa ha sostenuto che i messaggi WhatsApp e Facebook prodotti dal ricorrente non potrebbero essere considerati come vere e proprie riproduzioni meccaniche ai sensi dell'art. 2712 c.c. in quanto consisterebbero in mere trascrizioni su fogli Word (e dunque, in quanto tali, modificabili nel loro contenuto) delle conversazioni svoltesi tra le parti per mezzo dei servizi di messaggistica W., Facebook o SMS; 4) che infatti, per quanto è dato trarre dalla documentazione prodotta dal ricorrente, i messaggi in atti non consistono in mere trascrizioni su fogli Word, ma risultano essere invece messaggi in formato PDF (che è notoriamente un formato non modificabile) ricavati mediante una semplice procedura informatica di esportazione dei messaggi tratti dal cellulare del ricorrente e di trasposizione degli stessi in formato testuale, ed in quanto tali devono pertanto considerarsi a tutti gli effetti come riproduzioni meccaniche della messaggistica originale rientranti nella disciplina dettata dall'art. 2712 c.c.; 5) che tale circostanza, dedotta dal ricorrente nella propria comparsa conclusionale, non è stata contestata dalla resistente nella propria memoria di replica se non in modo meramente generico (così come non è stata da essa contestata in modo specifico l'effettiva provenienza dei messaggi dal cellulare del ricorrente); 6) che, analogamente, la ricorrente non ha specificamente contestato né che i messaggi prodotti dal ricorrente siano stati da esso alterati, né che i fatti e le circostanze in essi rappresentate siano effettivamente conformi ai fatti

realmente verificatisi ed alle vicende realmente avvenute nel corso dei rapporti intrattenuti dalle parti e per i quali è causa; 6) che pertanto i messaggi in esame devono considerarsi indubbiamente utilizzabili quali mezzi di prova ai fini del decidere.

Ciò premesso, va rilevato che dal contenuto dei messaggi in esame può essere tratta la prova in ordine al fatto che le parti, nel corso della brevissima durata del matrimonio de quo - durante il quale esse non hanno mai realmente convissuto (ciascuna parte ha infatti continuato a risiedere nella propria città, il ricorrente a Napoli e la resistente a Savona) e si sono frequentate solo per circa 60 giorni complessivi nell'arco di 7 mesi (come è emerso dalle dichiarazioni dei testi) -, non abbiano mai consumato rapporti sessuali completi; risulta infatti chiaramente dalle conversazioni da esse intrattenute via Whatsapp e via Facebook che nel caso di specie vi sono stati solo due tentativi di rapporto sessuale, entrambi terminati senza successo (cfr il messaggio inviato dalla resistente in data 1.5.2020: "avrei voluto un rapporto inizialmente di reciproca compagnia alternata e con un po' di pazienza saremmo anche riusciti ad avere quei rapporti completi, che non per causa mia tu non sei riuscito a concludere. M. smorzando un pò....quel presunto vulcano che è in te! Tutto questo mi era stato assicurato da parte tua, dicendomi che avresti avuto tutta la pazienza necessaria, affinché io riuscissi a vincere questo mio blocco...."; a tale messaggio il ricorrente ha risposto nei seguenti termini: "i due tentativi non riusciti rientrano fisiologicamente nell'ordine naturale delle cose allorquando manca la partecipazione di un partner. La prima volta sei uscita dal bagno piangendo che volevi tornare a casa, la seconda volta mi girasti le spalle sfuggendo come un'anguilla ed interrompendo senza dialogo e senza tener conto dell'emozione che gioca il suo ruolo soprattutto le prime volte e di ciò che non sapevi ancora"; a tale ultimo messaggio, significativamente, la resistente non ha replicato alcunchè, omettendo pertanto di contestare la veridicità di quanto affermato dal Sig. Rotondo; cfr ancora il messaggio inviato dalla resistente in data 14.4.2020: "credevo proprio in un bel sentimento, da parte mia, anche se non era completato da quell'attrazione sessuale per te irrinunciabile, ma avrei veramente voluto provarci"; cfr infine il messaggio inviato dalla resistente alla figlia del ricorrente in data 16.4.2020: "l'estate scorsa lui ha fatto un'insistenza all'inverosimile, perché accettassi questo matrimonio, nonostante io gli ripetessi in continuazione che pur trovandomi molto bene con lui e provando un affetto sincero, non ne fossi innamorata e non avrei mai voluto deluderlo né farlo stare male. Alla fine ho ceduto basandomi su promesse e rassicurazioni da parte sua, ripetendo che avrebbe voluto sposarmi ugualmente anche nel caso in me non fosse maturato l'aspetto sessuale, vivendo un po' a Napoli, un po' a Savona e un po' ognuno a casa propria. Parlando da donna a donna io ci ho provato per due volte, ma alla fine...soltanto un grande malessere, anche per il fatto che con il suo problema della prostata, non avrebbe potuto essere un rapporto naturale e spontaneo, cosa che se accade nel corso di una vita assieme sarebbe stato ben diverso").

Le risultanze dei messaggi testè riportati hanno poi trovato conferma anche nelle risultanze della prova testimoniale (cfr le dichiarazioni rese dalla teste Rotondo M.R. all'udienza del 29.4.2021: "per quello che mi ha riferito mio padre non ci furono rapporti sessuali completi. Mio padre mi confidava che la sig.ra B. si rifiutava di avere rapporti sessuali nonché di convivere con lui. ADR: dormivano insieme ma senza avere rapporti; ho visto messaggi whatsapp che mio padre mi ha fatto vedere sul suo cellulare nei quali vi erano frasi scherzose fra i coniugi in ordine alla mancata consumazione del matrimonio....mio padre mi ha confidato che c'è stato un solo tentativo di rapporto intimo. Subito dopo il matrimonio mio padre è venuto a Napoli e sia con me che con mio fratello A. si mostrava

infastidito del fatto che la sig.ra B. pretendesse delle garanzie economiche; per questo motivo predispose una scrittura con cui si impegnava a versare 650 euro mensili a titolo di rimborso del canone di locazione dell'immobile di Savona ove risiedeva la sig.ra B., ne parlò a mio fratello il quale, lavorando in banca, poteva predisporre, come predispose, tale pagamento. ADR: so che la sig.ra B. faceva lavori saltuari ma il titolo relativo a questi pagamenti riguardava il rimborso del canone di locazione").

Sulla base delle risultanze istruttorie testè riportate deve ritenersi raggiunta la prova in ordine alla mancata consumazione del rapporto matrimoniale da parte dei coniugi, e, prima ancora, la prova in ordine al fatto che non sia mai nata, nel brevissimo periodo della loro unione coniugale, una vera e propria *affectio coniugalis* (essi infatti non sono mai stati realmente accomunati da un vero e proprio progetto di vita familiare e coniugale).

La domanda proposta dal ricorrente al fine di ottenere lo scioglimento del vincolo matrimoniale deve pertanto trovare accoglimento.

Venendo ora a trattare la domanda proposta in via riconvenzionale dalla resistente al fine di ottenere che il ricorrente sia condannato a corrisponderle un importo periodico a titolo di assegno divorzile, va rilevato che secondo l'insegnamento della Suprema Corte, "l'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge ha natura assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, che conduce al riconoscimento di un contributo volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi" (cfr Cassazione civile sez. I, 28/02/2020, n.5603); "ai sensi della L. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 74 del 1987, il riconoscimento dell'assegno di divorzio, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione dei criteri di cui alla prima parte della norma i quali costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione e determinazione, ed in particolare, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e all'età dell'avente diritto" (Cassazione civile sez. un., 11/07/2018, n.18287; cfr in particolare la sentenza in motivazione, ove tra l'altro si legge: "l'art. 5, comma 6 attribuisce all'assegno di divorzio una funzione assistenziale, riconoscendo all'ex coniuge il diritto all'assegno di divorzio quando non abbia mezzi "adeguati" e non possa procurarseli per ragioni obiettive. Il parametro dell'adeguatezza ha, tuttavia, carattere intrinsecamente relativo ed impone una valutazione comparativa che entrambi gli orientamenti illustrati traggono al di fuori degli indicatori contenuti nell'incipit della norma, così relegando ad una funzione residuale proprio le caratteristiche dell'assegno di divorzio fondate sui principi di libertà, autoresponsabilità e pari dignità desumibili dai parametri costituzionali sopra illustrati e dalla declinazione di essi effettuata dall'art. 143 c.c.. L'intrinseca relatività del criterio dell'adeguatezza dei mezzi e l'esigenza di pervenire ad un giudizio comparativo desumibile proprio

dalla scelta legislativa, non casuale, di questo peculiare parametro inducono ad un'esegesi dell'art. 5, comma 6, diversa da quella degli orientamenti passati. Il fondamento costituzionale dei criteri indicati nell'incipit della norma conduce ad una valutazione concreta ed effettiva dell'adeguatezza dei mezzi e dell'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive fondata in primo luogo sulle condizioni economico-patrimoniali delle parti, da accertarsi anche utilizzando i poteri istruttori officiosi attribuiti espressamente al giudice della famiglia a questo specifico scopo. Tale verifica è da collegare causalmente alla valutazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, al fine di accertare se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata, fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro. Il richiamo all'attualità, avvertito dalla sentenza n. 11504 del 2017, in funzione della valorizzazione dell'autoresponsabilità di ciascuno degli ex coniugi deve, pertanto, dirigersi verso la preminenza della funzione equilibratrice-perequativa dell'assegno di divorzio. Il principio di solidarietà, posto a base del riconoscimento del diritto, impone che l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive sia saldamente ancorato alle caratteristiche ed alla ripartizione dei ruoli endofamiliari. L'accertamento del giudice non è conseguenza di un'inesistente ultrattività dell'unione matrimoniale, definitivamente sciolta tanto da determinare una modifica irreversibile degli status personali degli ex coniugi, ma della norma regolatrice del diritto all'assegno, che conferisce rilievo alle scelte ed ai ruoli sulla base dei quali si è impostata la relazione coniugale e la vita familiare. Tale rilievo ha l'esclusiva funzione di accertare se la condizione di squilibrio economico patrimoniale sia da ricondurre eziologicamente alle determinazioni comuni ed ai ruoli endofamiliari, in relazione alla durata del matrimonio e all'età del richiedente. Ove la disparità abbia questa radice causale e sia accertato che lo squilibrio economico patrimoniale conseguente al divorzio derivi dal sacrificio di aspettative professionali e reddituali fondate sull'assunzione di un ruolo consumato esclusivamente o prevalentemente all'interno della famiglia e dal conseguente contributo fattivo alla formazione del patrimonio comune e a quello dell'altro coniuge, occorre tenere conto di questa caratteristica della vita familiare nella valutazione dell'inadeguatezza dei mezzi e dell'incapacità del coniuge richiedente di procurarseli per ragioni oggettive. Gli indicatori, contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, prefigurano una funzione perequativa e riequilibratrice dell'assegno di divorzio che permea il principio di solidarietà posto a base del diritto. Il giudizio di adeguatezza impone una valutazione composita e comparativa che trova nella prima parte della norma i parametri certi sui quali ancorarsi. La situazione economico-patrimoniale del richiedente costituisce il fondamento della valutazione di adeguatezza che, tuttavia, non va assunta come una premessa meramente fenomenica ed oggettiva, svincolata dalle cause che l'hanno prodotta, dovendo accertarsi se tali cause siano riconducibili agli indicatori delle caratteristiche della unione matrimoniale così come descritti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, i quali, infine, assumono rilievo direttamente proporzionale alla durata del matrimonio. Solo mediante una puntuale ricomposizione del profilo soggettivo del richiedente che non trascuri l'incidenza della relazione matrimoniale sulla condizione

attuale, la valutazione di adeguatezza può ritenersi effettivamente fondata sul principio di solidarietà che, come illustrato, poggia sul cardine costituzionale fondato della pari dignità dei coniugi. (artt. 2,3 e 29 Cost.)").

Ciò rilevato, e per quanto specificamente concerne il caso in esame, va evidenziato 1) che il ricorrente è attualmente pensionato (in passato ha svolto la professione di Avvocato), e percepisce redditi da pensione pari a circa € 1.500,00 mensili netti; 2) che la resistente è anch'essa pensionata (in passato ha svolto attività imprenditoriale quale gestore di ristoranti; di recente ha anche svolto attività di assistenza di una ragazza disabile presso una famiglia savonese), e percepisce una pensione pari a circa € 530,00 mensili netti; 3) che essa risiede in Savona in un alloggio preso in locazione, per il quale corrisponde un canone di locazione mensile pari ad € 400,00; 4) che il ricorrente risiede a Napoli in un alloggio di proprietà del proprio genero, sul quale ha un diritto di abitazione; 5) che dagli atti di causa non può essere tratta alcuna prova in ordine al fatto che la resistente, in vista del matrimonio e/o nel corso della (peraltro insussistente) convivenza coniugale, abbia sacrificato le proprie aspirazioni professionali e/o le proprie aspettative di guadagno al fine di occuparsi a tempo pieno (e/o quantomeno in prevalenza) della cura della famiglia, della gestione della casa e/o della cura delle esigenze personali del marito; 6) che in particolare è del tutto inverosimile che essa abbia abbandonato l'attività di accudimento della ragazza disabile di cui sopra si è accennato in quanto indotta a ciò dal ricorrente, e ciò in quanto è pacifico in causa che essa non ha mai acconsentito alle ripetute richieste di quest'ultimo di stabilirsi a vivere da lui a Napoli (ciò che rende per l'appunto inverosimile che il marito abbia potuto convincerla a lasciare l'attività di assistenza in esame: una simile richiesta da parte del marito avrebbe infatti avuto senso solo ove la stessa fosse stata finalizzata a consentire alla resistente di trasferirsi a Napoli da lui); 7) che non vi è alcuna prova che la resistente, mediante una rinuncia alle proprie aspirazioni professionali e/o di guadagno, abbia apportato un significativo contributo alla formazione del patrimonio del coniuge (consa del tutto impossibile stante l'età dei coniugi al momento della celebrazione del matrimonio e stante anche la durata brevissima del matrimonio medesimo); 8) che in particolare non vi è prova del fatto che lo squilibrio attualmente sussistente tra le condizioni economiche e patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile alla rinuncia, da parte della resistente, alle proprie aspirazioni professionali e di guadagno; 9) che la resistente è ancora in buona salute (dagli atti di causa non può infatti essere tratta la prova del contrario), e pertanto deve ritenersi verosimile che essa possa ancora svolgere attività lavorative di carattere saltuario del tipo di quella suindicata con le quali migliorare le proprie condizioni economiche (come peraltro ha fatto fino al periodo precedente alla celebrazione del matrimonio) e con cui provvedere in modo del tutto autonomo al proprio sostentamento.

Conseguentemente, sulla base delle considerazioni e delle circostanze che precedono, va ritenuto che nel caso di specie non sussistano i presupposti di legge affinché possa essere riconosciuto alla resistente il diritto a percepire dal marito un assegno divorzile.

Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, perché le spese di causa siano integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale di Savona, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e conclusione disattesa;

-pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Savona in data 3.10.2019 dai signori T.R. e B.G. e trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Napoli (atto numero 119, anno 2019, p. II, s. C sez. G);

-ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Napoli di procedere alla trascrizione della presente sentenza nella parte seconda serie C dei registri degli atti di matrimonio dell'anno corrente e di eseguire le prescritte annotazioni a margine dell'atto di matrimonio delle parti e le ulteriori incombenze di legge;

-dispone che le spese di causa siano integralmente compensate tra le parti.

Conclusione

Così deciso nella Camera di Consiglio in data 7 aprile 2022.

Depositata in Cancelleria il 8 aprile 2022.